

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

il GAL Capo S. Maria di Leuca, Piazza Pisanelli c/o Palazzo Gallone, 73039 – Tricase (LE), C.F. e P. IVA 02584520759, nella persona del Presidente, rag. Rinaldo Rizzo, domiciliato per la carica in Tricase, alla Piazza Pisanelli c/o Palazzo Gallone C.F. _____

E

il XX

PREMESSO CHE

- il GAL ha autorizzato, ai sensi degli art. 3, comma 37, art. 53, comma 2 - lett. a), ed art. 55, comma 5 e art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito Codice dei Contratti) l'indizione di una gara a procedura aperta per l'affidamento della progettazione e fornitura di n. 4 strutture amovibili in legno da adibire a stazioni di servizio rurale/vetrine prodotto nell'ambito del PSL "Capo di Leuca 2015" della misura 313, azione 1, per un importo a base d'asta pari a € 181.500,00, IVA ed oneri per la sicurezza pari ad € 3.640,00 esclusi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con verbale n. X del XXXXXXXXX la Commissione di Gara ha redatto la graduatoria provvisoria e dichiarato l'appaltatore aggiudicatario provvisorio della procedura di gara;
- il Presidente del GAL, nella seduta consiliare del XXXXXXXXX, ha approvato la graduatoria provvisoria, di cui al citato verbale n. X del XXXXXXXXX, disponendo l'aggiudicazione definitiva in favore di XX;
- la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 lett a) del Codice dei Contratti è stata comunicata ai soggetti interessati in data XXXXXXXXX giusta comunicazioni in atti;
- il RUP ha provveduto alla verifica dell'art. 48, comma 2 del Codice dei Contratti accertando il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dichiarati in gara dall'appaltatore;
- l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale è divenuta efficace eccezion fatta per le verifiche di cui XXXXXXXXXXXXXXXXXX il cui esito negativo non è pervenuto alla data del presente atto stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo ai sensi del successivo art. 16;
- non si intende attendere lo spirare del termine dilatorio di cui ai commi 10 e 10-ter, dell'art. 10, in quanto la Stazione appaltante si riserva di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D. Lgs. 163/2006.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.;
- b) dalle disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
- c) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- d) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- e) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la

Contabilità Generale dello Stato;

f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal GAL prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal GAL.

Il GAL provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 1 bis – Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione l'Appaltatore ha l'obbligo di corrispondere a questo GAL le spese relative alla pubblicazione del bando di gara in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 per l'importo di € XXXXXXXX oltre IVA dovuta per legge.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario il GAL Capo S. Maria di Leuca, presso Banca UBI CARIME, CODICE IBAN: IT 55Y 03067 80110 000000031301, indicando nella causale del versamento "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG: 61304363D3 in adempimento dell'art. 35 D.L. 179/2012".

Art. 2 - Oggetto del contratto

La fornitura oggetto del presente contratto, meglio specificata nell'offerta presentata in sede di gara nonché nel capitolato tecnico, è costituita da n. 4 strutture amovibili in legno.

Le strutture amovibili dovranno essere opportunamente distaccate da terra e montate su un basamento realizzato su telaio portante in ferro ad alta resistenza - senza la necessità di realizzazione di una platea di fondazione – sul quale posizionare il solaio di base costituito da pannelli in legno.

Le strutture amovibili dovranno essere opportunamente calcolate per resistere a sollecitazioni estreme, anche in presenza di venti eccezionali. Esse dovranno essere opportunamente ancorate a terra utilizzando ogni lavorazione e/o magistero adottando opportuni accorgimenti costruttivi, così come deve essere garantito un adeguato irrigidimento della scatola edilizia, eventualmente con l'inserimento di controventamenti supplementari sotto forma di putrelle di ferro.

Le strutture amovibili dovranno essere realizzate nel rispetto, inoltre, della normativa antisismica relativa al sito di posa in opera.

La disposizione interna sarà composta da un vano, su un unico piano, in cui troveranno collocazione – in maniera funzionale – gli arredi attrezzati per la promo-commercializzazione di prodotti tipici, l'area espositiva, mentre i servizi igienici saranno opportunamente disimpegnati.

Le strutture amovibili, in conformità alla destinazione d'uso prevista dal piano urbanistico vigente nelle aree oggetto della fornitura e posa in opera, saranno destinate alla promo-commercializzazione di prodotti tipici e come punti di sosta e di ricreazione, per gli utenti e i fruitori del territorio del GAL Capo S. Maria di Leuca.

La realizzazione dell'intervento è subordinato all'ottenimento delle relative autorizzazioni amministrative per cui il progetto esecutivo a carico dell'appaltatore dovrà essere redatto in conformità con la normativa vigente. Le strutture amovibili dovranno essere realizzate in modo tale da essere predisposti per un eventuale accorpamento.

I prefabbricati, in conformità alla destinazioni d'uso prevista dal piano urbanistico vigente nelle aree oggetto della fornitura e posa in opera, verrà adibito alla promo-commercializzazione di prodotti tipici e come punto di sosta e di ricreazione, per gli utenti ed i fruitori del territorio del Capo di Leuca.

I manufatti sono completi di impianti idrici, elettrici, tecnologici, nonché di impianti di riscaldamento e condizionamento.

Art. 3 Durata del contratto e termini di consegna

Il termine per l'esecuzione della fornitura e dei lavori è stabilito in 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato d'oneri. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi). L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra il GAL si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

Art. 5 - Servizio di manutenzione e garanzia dei prodotti

L'impresa garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivati da forza maggiore per un periodo minimo di 24 mesi (ventiquattro mesi) dalla data di effettiva consegna o per il maggior periodo eventualmente offerto in sede di gara.

L'impresa pertanto elimina a proprie spese tutti i difetti manifestati durante tale periodo nel bene fornito, dipendenti a vizi di costruzione o da difetti dei materiali impegnati.

Entro 15 (quindici) giorni dalla data della lettera del GAL con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa dovrà adempiere a tale obbligo.

Trascorso il termine di cui al comma 3, qualora l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, il GAL si riserva il diritto di far eseguire da altra impresa quanto richiesto, addebitandone il costo all'impresa inadempiente.

Art. 6 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale, per la fornitura degli apparati e dei servizi indicati all'art. 2 e per tutta la durata prevista dall'art. 3, viene determinato in € XXX.XXX,XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /00) (IVA esclusa), inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € XXX.XXX,XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx /00) (IVA esclusa).

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del GAL, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva DURC verrà disposto dal GAL direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e smi, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non

inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, il GAL pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8 ultimo periodo del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il GAL ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 9 - Sospensione della fornitura

L'Appaltatore non può sospendere la fornitura in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il GAL.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso il GAL procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal GAL e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del GAL e/o di terzi.

È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00), ovvero di importo aggiornato, e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura prevista dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00), ovvero di importo aggiornato, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a alla sua scadenza.

Resta inteso che l'esistenza, e quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente

articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 12 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti del GAL azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Appaltatore manleverà e terrà indenne il GAL, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del GAL.

Il GAL si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il GAL riconosce all'Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla stessa.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, il GAL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 13 - Utilizzo delle apparecchiature

L'Appaltatore dovrà richiedere per iscritto al GAL l'autorizzazione all'utilizzo di proprie apparecchiature indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo. In caso di inadempimento l'Appaltatore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

Art. 14 – Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/i subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al GAL o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso il GAL, entro dieci giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il GAL non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il GAL procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del GAL, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il GAL da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal GAL inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del GAL; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del GAL né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il GAL, in caso di mancato rispetto da parte dell'appaltatore dell'obbligo di cui all'articolo 118, comma 3, ultimo periodo del D. Lgs. 163/2006, qualora lo stesso motivi il mancato invio al GAL della proposta motivata di pagamento, con la contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal direttore dell'esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell'esecuzione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il GAL può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il GAL revocherà, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 14 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al GAL e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Lecce.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il GAL verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al GAL, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che il GAL, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i

conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 61304363D3 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG n. 61304363D3 dallo stesso comunicato.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha comunicato i seguenti dati:

- XXXXXXXXXXXXXXXX: conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN:

a) XXXXXXXXXXXXXXXX acceso presso XXXXXXXXXXXXXXXX

b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:

- XXXXXXXXXX (C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXX) nato a XXXXXXXXXXXXXXXX;

Art. 15 – Cauzione

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato la cauzione costituita mediante

XXXXXXXXXXXX n. XXXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXX emessa da: XXXXXXXXXXXXXXXX per l'importo di € XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), resa ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e smi, in favore del GAL.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Autorità beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del GAL qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il GAL ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Il GAL ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 9 e 10 del presente contratto.

Art. 16 – Recesso

Il GAL ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r. dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al GAL.

In caso di recesso del GAL, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.

Il GAL si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcune forniture, oggetto del presente contratto, qualora la relativa erogazione da parte dell'Appaltatore non dovesse essere più necessaria. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti

del corrispettivo contrattuale previsto per il servizio oggetto di rinuncia e l'ammontare delle attività, relative allo stesso, già eseguite.

Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 50% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, anche in relazione all'importo del singolo servizio oggetto di rinuncia, nessun indennizzo sarà dovuto all'Appaltatore. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 il GAL recederà dal presente contratto nei casi e con le modalità previste nell'art. 94 del citato D.Lgs..

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. cit.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al GAL. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 61304363D3 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del GAL al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 18 - Risoluzione

Il GAL si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il GAL avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il GAL, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del GAL;
- b) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); obblighi di riservatezza (art. 8); sospensione dei servizi (art. 9); responsabilità per infortuni e danni (art. 10); brevetti industriali e diritti d'autore (art. 11); utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software (art. 12); subappalto (art. 13); cauzione (art. 15); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 17).

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 1308/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al GAL tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il GAL si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il GAL risolverà, altresì, dal presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Art. 19 – Penali

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando si rende colpevole di ritardi nell'esecuzione della fornitura rispetto al termine indicato.

L'importo delle penalità in tali casi è fissato nella misura del 3% dell'importo di aggiudicazione per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

Inoltre è soggetta a penalità quando si rende colpevole di ritardi negli interventi di manutenzione rispetto al termine indicato in sede di gara. L'importo delle penalità in tali casi è fissato nella misura del 1% dell'importo di aggiudicazione per ogni 12 ore di ritardo accumulato e decorrerà dalla data di richiesta d'intervento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del GAL ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, il GAL provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 20 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del GAL proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il GAL ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il GAL si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 21 - Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione

Il GAL nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

Art. 22 - Responsabile della fornitura e nominativi del personale addetto all'esecuzione

L'Appaltatore ha indicato XXXXXXXXXXXXX quale responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Il responsabile della fornitura sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, fornendo il relativo elenco al Direttore dell'esecuzione del contratto. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.

Art. 23 – Collaudo

L'intera fornitura sarà sottoposta a collaudo, secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico.

Le operazioni di collaudo saranno effettuate da una Commissione incaricata dalla Stazione appaltante alla presenza di un Rappresentante dell'Appaltatore, secondo le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo comunicate dal Responsabile del servizio dell'Appaltatore e risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione di collaudo e dal Rappresentante dell'Appaltatore in doppio originale per l'Appaltatore e per la Stazione appaltante. Tale verbale oltre ad una sintetica descrizione delle prestazioni dell'appalto, conterrà le seguenti indicazioni: gli estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono, altresì, descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Le operazioni di collaudo consisteranno nella verifica della rispondenza della fornitura alle prescrizioni del Capitolato e dell'Offerta dell'Appaltatore in ogni suo aspetto globale specifico e di quanto altro necessario per il completamento della fornitura.

A conferma dell'avvenuta corretta realizzazione della fornitura prevista nel Capitolato d'onori e nell'offerta presentata, l'Appaltatore dovrà provvedere a compilare e firmare, congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto, un apposito Verbale di Collaudo per ogni struttura fornita e messa in opera, dove saranno riportati i dati identificativi di tutti componenti facenti parte della fornitura.

I verbali di Collaudo andranno consegnati al Direttore dell'esecuzione del contratto per l'inoltro alla Commissione di collaudo.

Ove il collaudo non risulti positivo in tutto o in parte, l'Appaltatore dovrà rimuovere i malfunzionamenti riscontrati, ovvero provvedere alla sostituzione delle apparecchiature non utilizzabili, entro i 20 (venti) giorni solari successivi e comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto la nuova data di "pronti al collaudo".

Art. 24 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui l'impresa è incorsa e la ritenuta di cui all'art. 4 del DPR 207/2010, viene effettuato per stati di avanzamento pari cadauno a non meno del 30% dell'importo aggiudicato lavori fino alla decorrenza del 90% dell'importo offerto e previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG n. 61304363D3 alla singola tipologia di fornitura.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il GAL procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal GAL, non produrrà alcun interesse.

Il GAL, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il GAL applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Le fatture dovranno essere intestate al GAL.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dal GAL, previo accertamento della/e prestazione/e effettuata/e, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul/i conto/i corrente/i indicati nel precedente art. 14 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al GAL le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 25- Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il GAL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal GAL, nonché a dare immediata comunicazione al GAL di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Il GAL si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al GAL ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al GAL entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 26 - Foro di competenza.

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Lecce.

Art. 27 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico al GAL per legge.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto

Tricase li,

GAL Capo S. Maria di Leuca

L'APPALTATORE

(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXX della Società XXXXXXXXXXXXX, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni);
Articolo 5 (Servizio di manutenzione e garanzia prodotti);
Articolo 6 (Importo contrattuale);
Articolo 13 (Subappalto);
Articolo 14 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari);
Art. 15 (Cauzione);
Articolo 16 (Recesso);
Articolo 18 (Risoluzione);
Articolo 19 (Penali);
Articolo 20 (Fallimento dell'appaltatore);
Articolo 22 (Responsabile della fornitura e nominativi del personale addetto all'esecuzione);
Articolo 23 (Collaudo);
Art. 24 (Fatturazioni e pagamenti);
Articolo 25 (Obblighi ed adempimenti dell'appaltatore).

L'APPALTATORE

XXXXXXXXXXXXXXXXXX